

21 gennaio 2020



# IL VALORE

*della Professione**News letter ai Colleghi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro*

## NIENTE PIU' COMMERCIALISTA CON LO SCONTRINO ELETTRONICO...

*Suscitano proteste i contenuti di uno spot pubblicitario dell'Agenzia delle Entrate, andato in onda sulle reti televisive*

*"Grazie scontrino! Lo scontrino elettronico ti semplifica il lavoro! Dal 2020 la gestione della contabilità diventa automatica con il registratore di cassa telematico!"*

Se ve lo siete perso, lo spot dell'Agenzia delle Entrate, andato in onda su tutte le reti televisive, potrete rivederlo cliccando il link:

<https://www.youtube.com/watch?v=5pPfb2UBYd8&feature=youtu.be>

Uno spot pubblicitario che ha fatto andare su tutte le furie la Categoria per via del messaggio neppure troppo subliminale contenuto nel video.

**Il Presidente dell'Ordine di Roma, Mario Civetta**, ha preso carta e penna ed ha scritto al Presidente del CNDCEC Miani una piccata lettera:

*"Caro Massimo, caro Presidente, sia io, sia numerosi Iscritti abbiamo passato le festività natalizie in compagnia di uno spot pubblicitario che, elogiando lo scontrino elettronico, ha dato l'idea che non sia più necessario il lavoro svolto da quanti di noi si occupano di contabilità.*

*Nello spot televisivo si afferma infatti che: "Lo scontrino elettronico ti semplifica il lavoro. Dal 2020 la gestione della contabilità diventa automatica con il registratore di cassa telematico".*

*Credo sia opportuno che la nostra Categoria ristabilisca la verità.*

*Credo sia necessario tornare verso l'utenza di quello spot pubblicitario per spiegare che la contabilità continua ad esistere e che per farla bene continua ad essere necessario l'intervento di un bravo Commercialista.*

*Credo sia utile interloquire con il mandante dello spot pubblicitario al fine di mettere in chiaro che la Categoria esiste e solo grazie al fatto che fa bene la contabilità, le imprese pagano le tasse.*

*Ti saluto nella speranza di vedermi rappresentato, così come tutti gli Iscritti, nelle sedi e nei modi opportuni.*

*Cordiali saluti.*

*Il Presidente*

*Mario Civetta"*

Con toni non meno dimessi i **sindacati ADC e ANC** hanno sottoscritto un comunicato nel quale sottolineano il pericolo di un messaggio errato e fuorviante contenuto nello spot:

*"In questi giorni, lo spot pubblicitario dell'Agenzia delle Entrate, con cui si annuncia l'introduzione dal primo gennaio 2020 dello Scontrino Elettronico, riporta notizie confuse, tendenziose e che si prestano ad interpretazioni sbagliate.*

*L'incredibile affermazione secondo la quale lo Scontrino Elettronico renderebbe la gestione della contabilità completamente automatica è una fake news.*

*L'affermazione cancella con un colpo di spugna l'importanza della tenuta delle contabilità e non tiene in corretta considerazione la dimensione organizzativa e funzionale necessaria alla gestione della stessa. La contabilità non si esaurisce certo nella produzione dello scontrino fiscale.*



## FONDAZIONE ODCEC

**Dimissioni** in seno essere subentrato a alla Fondazione Mario **Antonini** dell'Ordine.

Lo scorso 12 novembre il Presidente Antonio **Bevacqua** e altri Consiglieri hanno rassegnato le proprie motivate dimissioni dalle rispettive cariche.

Bevacqua era stato eletto nell'aprile del 2019 in sostituzione di Walter **Foglia**, dimessosi anch'egli, dopo

## NIENTE PIU' COMMERCIALISTA CON LO SCONTRINO ELETTRONICO...

*Chi ha ideato il messaggio pubblicitario è evidente che non sa di cosa parla e, nel tentativo di sintetizzare, svalisce l'importanza delle attività dirette ed indirette a cui l'esercente è tenuto e per l'espletamento delle quali si avvale del Commercialista, figura-perno nei rapporti economici tra il Cittadino e lo Stato, che assicura il corretto svolgimento di tutti gli obblighi fiscali e tributari, oltre che civilistici.*

*Stupisce che una comunicazione istituzionale non si curi di verificare non solo la veridicità delle informazioni che veicola, ma trascuri anche l'impatto di tali comunicazioni sulla società e sulle persone alle quali ci si sta rivolgendo, sacrificando la realtà dei fatti in favore di uno slogan penosamente sbrigativo.*

*Il "vecchio scontrino fiscale" è stato sostituito dall'obbligo di stampa del Documento Commerciale di vendita o di prestazione. Tuttavia, dal punto di vista tributario, lo Scontrino Elettronico non mette in soffitta la stampa del dettaglio dell'operazione, per cui rimane vivo il brocardo del tamquam non esset.*

*Sotto il profilo economico, al costo iniziale non irrisorio della carta chimica del "documento commerciale" si aggiunge, per gli operatori, l'onere di inviare telematicamente il dato giornaliero dell'insieme degli incassi utilizzando (con tutte le spese del caso) una rete di connessione al web (in un Paese nel quale vi sono ancora territori isolati che scontano un pesante divario digitale) oltre a quello di dotarsi di un Registratore Telematico.*

*Legalmente, quindi, lo Scontrino Elettronico non rappresenta un passo verso la semplificazione del sistema tributario.*

*L'invio Telematico dei Corrispettivi Giornalieri incrementa la complessità degli adempimenti del sistema tributario italiano e soprattutto, non esclude l'intervento delle attività umane o "automatizza" la tenuta e l'obbligatorietà delle scritture contabili tenute sia ai fini civilistici che fiscali.*

*Per chiarezza: l'evasione fiscale deve essere combattuta su tutti i fronti ma con i mezzi opportuni. Ad avviso dei Commercialisti si è per l'ennesima volta persa l'occasione per consolidare il rapporto di fiducia fra contribuenti e Stato, ad oggi irrealizzato e quanto mai lontano, a causa del continuo inserimento di adempimenti fiscali.*

*Onde evitare la diffusione di messaggi mediatici inesatti, che possono come in questo caso creare inutili incomprensioni anche fra i contribuenti e i loro Commercialisti siamo, come sempre, pronti a collaborare affinché la comunicazione sulle misure fiscali sia realmente funzionale alla sua corretta divulgazione."*

Dello stesso avviso la **Giunta dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**: "Scopriamo in questi giorni dalla Tv che l'introduzione dello scontrino elettronico non ha lo scopo di contrastare l'evasione né di avviare la tanto annunciata semplificazione degli adempimenti, ma solo l'obiettivo di eliminare la tenuta della contabilità rendendola "automatica".

*Nello spot dell'Agenzia delle Entrate che sta andando in onda in questi giorni sui principali network televisivi, infatti, viene "spiegato" che «dal 2020 la gestione della contabilità diventerà automatica con il registratore di cassa telematico».*

*Si tratta di una pubblicità ingannevole che svilisce il lavoro di un'intera categoria professionale, perché agli addetti ai lavori ma anche a tutti i contribuenti è già piuttosto chiaro ed evidente che anche con lo scontrino elettronico la contabilità continuerà ad esistere e di certo non diventerà automatica.*

*Si ricorda che la contabilità non può essere la mera contabilizzazione delle chiusure del registratore di cassa di un'azienda e tantomeno, visto che si tratta della "tenuta delle scritture dei fatti di gestione", può essere automatica "semplicemente" grazie alla registrazione automatizzata dei corrispettivi, che costituiscono solo una parte (pur se fondamentale) dell'intera vita aziendale che dovrà sempre essere monitorata nel suo complesso direttamente dai contribuenti e dai loro professionisti.*

*Non si può ridurre tutto a un semplice click su una tastiera.*

*Con lo scontrino elettronico dovrebbe diventare semmai, come originariamente dichiarato dal governo, più semplice scovare gli evasori. Il nuovo registratore di cassa, infatti, inviando automaticamente anche i dati riguardo ad aperture e chiusure e i periodi di inattività, dovrebbe agevolare il Fisco nella verifica del volume d'affari di un esercizio commerciale ed eventualmente attivare controlli se non vengono "battuti" gli scontrini elettronici.*

*Riteniamo pertanto che nel suddetto spot sarebbe stato per esempio più utile ricordare il contrasto all'evasione di una procedura come questa, piuttosto che magnificare fantomatiche e inesistenti semplificazioni, oltre che, ad esempio, spiegare alle persone fisiche che dal 2020 per poter usufruire della detrazione del 19% dall'Irpef, salvo alcune esclusioni, le spese dovranno essere pagate con sistemi tracciabili, altrimenti non potranno essere detratte. Assistiamo quindi ancora una volta alla diffusione di informazioni ingannevoli e superficiali che inutilmente sviliscono il lavoro e l'impegno di un'intera categoria professionale."*

## PRATICA E DIRITTO FINANZIARIO

SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ  
DEL MUTUO FONDIARIO - CONSEGUENZE

di Giovanna Grande

Il mutuo fondiario (disciplinato dall'art. 38 D.Lgs n. 385 del 1993) consiste in una forma particolare di finanziamento a medio e lungo termine caratterizzato dal possesso di determinati requisiti: garanzia ipotecaria di primo grado e limitazione del credito ad una determinata percentuale del valore degli immobili oggetto di garanzia.

Dal rispetto dei predetti requisiti deriva l'applicazione di una speciale disciplina di favore per il creditore, che si sostanzia nel recupero del credito in caso di inadempimento del debitore (per effetto della solida garanzia ipotecaria) e nel riconoscimento di privilegi sostanziali e processuali, quali: la non revocabilità dell'ipoteca, l'ammissibilità delle azioni esecutive individuali in caso di fallimento del debitore e l'esenzione per il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo.

L'ammontare massimo del finanziamento è stabilito dalla Banca di Italia in conformità alle delibere del C.I.C.R., in rapporto al valore dei beni ipotecati e al costo delle opere da eseguire sugli stessi. Con delibera C.I.C.R. 22 aprile 1995 e con Circolare della Banca di Italia del 26 giugno 1995 il limite è stato fissato in misura pari all'80% del valore dell'immobile ipotecato, estensibile al 100% in presenza di garanzie integrative particolari fornite dallo stato o da compagnie di assicurazione.

Le ragioni normative per il riconoscimento dei privilegi si fondano sulla connessione esistente, inizialmente, tra **la provvista** (costituita con l'emissione di cartelle fondiarie) e **gli impieghi** (consistenti in prestiti ipotecari), nonché sul collegamento tra il **piano di sorteggio e rimborso delle cartelle fondiarie** e il **piano di ammortamento del relativo mutuo**.

Con riferimento a tale forma di finanziamento, un problema molto dibattuto in dottrina e giurisprudenza attiene alle conseguenze scaturenti dal superamento della soglia di finanziabilità fissata dalla legge; sul tema si contrappongono tre tesi:

**I^ tesi : nullità del contratto**

La giurisprudenza prevalente (Cass. 28 giugno 2019 n. 17439, Cass. 3 ottobre 2018 n. 24138;

Cass. 24 settembre 2018, n.22466; Cass., 28 maggio 2018, n. 13286; Cass., 28 maggio 2018, n. 13285; Cass., 11 maggio 2018, n. 11543; Cass. 9 maggio 2018 n. 11201; Cass. 12 aprile 2018 n. 9079; cass., 16 marzo 2018 n. 6586; Cass., 13 luglio 2017 n. 17352) sancisce **la nullità del contratto di mutuo fondiario che non rispetti il limite dell'80% del finanziamento rispetto al valore dell'immobile oggetto di garanzia**.

Tale orientamento è stato introdotto dalla Sentenza n. 17352 del 13 luglio 2017 che ha qualificato il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs n. 385 del 1993, **elemento essenziale del contenuto del contratto**, il cui mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso (con possibilità, tuttavia di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti). La soglia di finanziabilità costituisce, altresì, un limite inderogabile sull'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il "quantum" della prestazione creditizia.

La Corte Costituzionale ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata sulla disciplina di favore del mutuo fondiario, con la motivazione che lo stesso risponde a una precisa scelta di politica economica, quella "di favorire la mobilitazione della proprietà immobiliare agevolando l'accesso a finanziamenti potenzialmente idonei (anche) a consentire il superamento di condizioni di crisi dell'imprenditore"

In merito alla tradizionale impostazione (dettata dalla Sezioni Unite n. 26724 del 2007 e n. 26725 del 2007), secondo la quale, ove non altrimenti stabilito, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, non già la violazione di norme di comportamento dei contraenti, la quale può essere, invece fonte di responsabilità, **la sentenza n. 19531 del 19/04/2018 della Cassazione** sancisce che tutte le regole giuridiche sono regole di condotta, quindi, l'art. 38 del T.U.B, fissando la soglia di finanziabilità, agisce sia sul contegno della banca, sia sulla regolamentazione

## SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ DEL MUTUO FONDIARIO - CONSEGUENZE

del *quantum* della prestazione creditizia, incidendo direttamente sull'oggetto del contratto.

Sanzionare il superamento della soglia con l'irrogazione di sanzioni amministrative, facendo salva la validità del contratto, significa consentire alla banca di disporre della fattispecie del credito fondiario, mantenendo i benefici correlati, pur nel mancato rispetto dei limiti di legge con conseguente pregiudizio dei diritti dei creditori concorrenti. La Sentenza conclude che lo sconfinamento del limite conduce automaticamente alla nullità dell'intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario ove ne risultino accertati i presupposti.

Sempre in tema di nullità, la sentenza n. 20052 del 28 giugno 2018 della Cassazione ha ribadito che la natura speciale del mutuo fondiario deriva dalla necessità di tutelare la *par condicio creditorum*, evidenziando che i forti vantaggi di tale tipo di finanziamento sono dettati da una scelta di politica economica del legislatore al fine di consentire l'"accesso a finanziamenti" di "mobilitazione della proprietà immobiliare", di "medio-lungo termine" con "contestuale iscrizione" di ipoteca di primo grado e potenzialmente "idonei a consentire il superamento" di una crisi di impresa, sostanziandosi i vantaggi in tutta una serie di "agevolazioni, sostanziali, processuali e fiscali". All'applicazione di un vantaggio fondiario per la banca corrisponde un sacrificio degli altri creditori del mutuatario. La "vicenda" del mutuo fondiario "si colloca tutta" come non ha mancato di sottolineare con forza la pronuncia di Cassazione n. 17352/2017- "nei confini del rispetto della *par condicio*."

*La materia non può che produrre, in definitiva, che un contemperamento, o un bilanciamento, di diversi interessi e di diverse posizioni. Che pure quello del rispetto della par condicio creditorum è principio, nel vigente ordinamento, di rilievo pubblico economico. E' in tale contesto che si colloca il nodo rappresentato dal ruolo, e dalla posizione strutturale, del limite di finanziabilità. Come è agevole constatare, il tema non si esaurisce nel presentare profili di quantità, fermandosi anche (prima ancora, occorre anche puntualizzare) su profili qualitativi.*

Il mutuo fondiario concentra la copertura del rischio di rientro dell'erogato sul solo immobile

"mobilizzato", prescindendo per la copertura di detto rischio da considerazioni di ordine patrimoniale e/o di ordine reddituale sul mutuatario debitore. La prescrizione normativa di finanziabilità risponde all'esigenza di circoscrivere il rischio insito in simile tipo di operatività del credito, che è appunto quello di sopravvalutare il bene "mobilizzato". La soglia imposta dalla legge tutela i creditori e il debitore dal rischio di sovraindebitamento e protegge l'interesse pubblico alla corretta concorrenzialità e alla regolarità del mercato del credito. Pertanto, non si configura quale indicazione comportamentale per le banche, ma **elemento interno, strutturale del contratto, il cui superamento viola il precetto dell'art.38, comma 3 del TUB non solo sul versante del comportamento, quanto sul versante dell'oggetto del finanziamento.**

Infine la recente sentenza n. 17439 del 28 giugno 2019 ha affermato il seguente principio di diritto: "in tema di credito fondiario, **il limite di finanziabilità previsto dal D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, comma 2, come stabilito dalla Banca di Italia su delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell'istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi per l'applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore.**"

Dalla nullità del contratto di mutuo fondiario, a causa del superamento della soglia di finanziabilità, deriva l'incapacità del contratto di produrre effetti, quindi l'obbligo di restituzione del solo capitale, la non debenza degli interessi e degli eventuali altri oneri pattuiti, l'improcedibilità delle azioni esecutive intraprese per il recupero coattivo del credito, nonché la invalidità dell'ipoteca poiché la fattispecie negoziale, nel nesso tra mutuo e ipoteca, è unitaria.

La Corte di appello di Torino con Sentenza n. 663 del 15 aprile 2019 ha sancito che la conseguenza della nullità del contratto è la restituzione alla Banca del capitale mutuato maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data della domanda (e per tale data non può che intendersi la data di notifica del precetto) al saldo

## SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ DEL MUTUO FONDIARIO - CONSEGUENZE

effettivo.

In merito alla conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, ex art. 1424 c.c., è opportuno evidenziare il rispetto di alcune prescrizioni, ovvero: **il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.**

Il contratto nullo, **“può, non deve produrre gli effetti di un contratto diverso”**, al riguardo la Cassazione con sentenza n. 6586/2018 ha sancito che *“per potere procedere all'effettiva conversione di un fondiario nullo in un mutuo valido, occorre riguardare all'intento pratico oggettivo, tratto cioè dal puntuale esame del contesto delle circostanze proposte dal caso concreto, che viene a contraddistinguere l'operazione che è stata posta in essere.*

*Escluse le ipotesi di un'eventuale illiceità o non meritevolezza della fattispecie concreta, l'indagine andrà dunque a verificare se il credito sia stato erogato nella consapevolezza, o meno, del fatto che il valore dell'immobile non raggiungesse lo scarto richiesto dalla legge ovvero pure se il conseguimento dei peculiari "vantaggi fondiari" abbia costituito la ragione unica, o comunque determinante, dell'operazione. Secondo il preciso disposto dell'art. 1424 c.c., l'indagine sarà effettuata con riferimento a ciascuna delle parti dell'operazione; e tenuto conto, tra l'altro, che la misura del credito da erogare e la dimensione dei "privilegi" voluti dal mutuante costituiscono, per regola, proprio i momenti tipici delle trattative relative al genere di operazioni di finanziamento di cui si sta discorrendo”.*

### II^ tesi: conservazione degli effetti del contratto

Parte minoritaria della giurisprudenza sostiene che il credito fondiario sia una forma particolare di contratto di finanziamento non configurabile quale tipo contrattuale autonomo, con la conseguenza che **la carenza dei requisiti qualificanti determinerebbe l'inapplicabilità della disciplina di favore senza intaccare la validità del contratto.**

In tal senso si cita la sentenza della Cassazione del 28 novembre 2013 n.26672 che, pur considerando il limite del finanziamento un elemento necessario del contratto, esclude che il suo superamento possa determinarne **la nullità, poiché trattasi di ipotesi non rientrante nell'ambito dell'art. 117 del T.U.B.** che, a tutela del contraente debole, prescrive la nullità di alcune tipologie di contratti difformi dallo schema tipo dettato dalla Banca di Italia nell'esercizio del suo potere conformativo o tipizzatorio. A tale sentenza hanno fatto seguito altre pronunce giurisprudenziali (cfr. Cass. 6 dicembre 2013 n. 27380; Cass. 4 novembre 2015 n. 22446; Cass. 7 marzo 2016 n. 4471; Cass. 6 maggio 2016, n. 9132; Cass. 24 giugno 2016, n. 13164) per le quali le disposizioni dell'art. 38 del TUB sono norme di **buona condotta**, alla cui violazione consegue l'applicazione di sanzioni amministrative, ciò in base al presupposto che solo la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, non già la violazione di norme, anch'esse imperative, ma riguardanti il comportamento delle parti. Per detto orientamento giurisprudenziale prevale la preoccupazione di non travolgere con la nullità del contratto la garanzia ipotecaria, e, quindi pregiudicare, la solidità e la stabilità patrimoniale della banca, nel cui interesse la soglia di finanziabilità sarebbe stata dettata.

### III^ tesi: nullità parziale del contratto

Tale tesi sostiene la nullità della sola parte di mutuo fondiario eccedente la soglia di finanziabilità, cioè propende per una riduzione dell'area negoziale colpita da nullità. La Cassazione con la sentenza n. 20052 del 28/06/2018 ha sancito l'inammissibilità della nullità parziale non solo per ragioni pratico-giuridiche connesse alla difficoltà di conciliare il frazionamento dell'unico contratto stipulato tra le parti con il possibile consolidamento dell'ipoteca per la sola porzione fondiaria, ma soprattutto in considerazione del fatto che il limite di finanziabilità rappresenta elemento costitutivo del mutuo fondiario. Infine, non può non eccepirsi che la riduzione dell'area negoziale colpita da nullità non è prevista nell'ordinamento giuridico.

## ATTIVITA' DI CONTROLLO

### IL CONTROLLO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE E LA RESPONSABILITA' DEI SINDACI

di Antonio Bevacqua

L'omesso o superficiale controllo dell'esistenza della "continuità aziendale" può costare caro oltre che agli amministratori, anche al collegio sindacale.

**"The going concern principle"**, ovvero il "principio della continuità aziendale" rappresenta la stella polare nella redazione del bilancio d'esercizio effettuata ai sensi dell'art. 2423-bis del Codice civile, il quale statuisce che *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato"*.

Il principio costituisce pertanto l'essenza intima della definizione di azienda, i cui tre classici caratteri distintivi: coordinazione sistemica, economicità e autonomia, consentono ad un'unità economica *"di conservare la condizione di esistenza fondamentale ed essenziale, che è la durabilità, ovvero la continuità del suo funzionamento in prospettiva nel tempo."* (Potito - Economia Aziendale, 2017, Torino).

Senza continuità non vi è più azienda ed infatti non si potrà più parlare di continuità aziendale nelle ipotesi di scioglimento di liquidazione societaria, laddove il complesso aziendale terminerà di possedere le caratteristiche della *"durabilità"* e della *"continuità"* poichè non sarà in grado di assicurare prospettive di reddito ed il suo patrimonio dovrà essere destinato alla monetizzazione.

L'assenza di *going concern* rappresenta tuttavia una circostanza che può presentarsi in un qualunque momento della vita di azienda, anche al di fuori dei casi di scioglimento e messa in liquidazione.

A tal proposito, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, trattando delle responsabilità del revisore, relativamente alla continuità aziendale, individua alcuni esempi di eventi o circostanze che,

considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Il principio di revisione citato prende in esame alcuni indicatori finanziari e gestionali quali, ad esempio:

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.
- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;

## IL CONTROLLO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE E LA RESPONSABILITA' DEI SINDACI

- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo;

Allo stesso modo, il principio Isa Italia 570 mette in guardia dal verificarsi di altre situazioni quali:

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

Il venir meno della continuità aziendale rappresenta pertanto una condizione che gli amministratori hanno il dovere di rilevare ma che soprattutto i sindaci hanno il dovere di tenere costantemente sotto controllo. La responsabilità dei sindaci per omesso controllo nella materia è spesso chiamata in causa e, per tutte, vale citare la recente sentenza (n. 1784/2019, Pres.: Crugnola, Rel. Vannicelli) con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato responsabili i sindaci per violazione dei loro doveri di controllo (superficialità con la quale avevano accertato il venir meno della cessata continuità aziendale e lo stato di scioglimento deliberati pochi mesi prima sulla base del parere reso dal precedente collegio sindacale in carica che aveva appurato una situazione di grave insolvenza della società) e li ha condannati al risarcimento in favore del fallimento che li aveva citati.

## AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

## SOCIETA' COOPERATIVE

### INDICATORI DELLA CRISI NELLE SOCIETA' COOPERATIVE

di Rino Rubino

Il Decreto Legislativo numero 14 del 12 gennaio 2019, denominato “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, all’articolo 13, “Indicatori della crisi”, determina che: Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

I bilanci disponibili per l’esercizio 2017 delle associate Legacoop sono oltre 6.000; con queste principali risultanze:

**Sostenibilità degli oneri finanziari con i flussi di cassa:** del campione individuato, oltre 1.000 cooperative presentano una gestione finanziaria nulla o positiva: tali società presentano una onerosità dell’indebitamento che è già sostenuta dalla gestione finanziaria. Le stesse hanno una gestione finanziaria negativa ed un flusso di cassa negativo, pertanto sicuramente rientrano tra gli enti i cui oneri dell’indebitamento non sono sostenuti dai flussi di cassa generati dall’impresa. Circa 4.000 cooperative presentano una gestione finanziaria negativa.

**Adeguatezza dei mezzi propri:** una buona parte del campione di cui sopra presenta un patrimonio netto negativo e dunque non dispone di mezzi propri. E’ proprio in virtù di tali risultanze a molte di queste cooperative si dovrebbe applicare la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi.

#### **Specificità cooperative da valutare**

Si elencano di seguito alcune specificità del modello societario cooperativo che potrebbero fornire elementi positivi in termini qualitativi, non evidenziabili dalle valutazioni quantitative

degli indicatori in forma generica: a) Ristorni; b) Prestito Sociale; c) Scambio mutualistico e capitalizzazione.

Per quanto riguarda il ristorno, più della metà delle cooperative hanno chiuso l’esercizio in perdita e quelle poche che hanno chiuso in utile, ad eccezione di limitati casi, trattasi di utili assimilabili a sostanziali pareggi d’esercizio, quindi che non possono prevedere la distribuzione di ristorni.

La raccolta di prestito sociale, presenta una duplice connotazione: positiva, per il richiamo al rapporto fiduciario del socio con la cooperativa, e negativa, per le problematiche relative al rimborso ai soci nelle situazioni d’insolvenza. Nelle società che presentano patrimoni negativi o molto ridotti, la presenza del prestito sociale rappresenta più una “preoccupazione” che un vantaggio.

Lo scambio mutualistico invece influenza sempre la struttura e le caratteristiche della cooperativa, e di conseguenza i propri equilibri patrimoniali/finanziari: ad esempio le cooperative di abitazione e alcune cooperative sociali, per loro natura possono presentare una struttura patrimoniale all’evidenza numerica “sbilanciata” o con mezzi propri insufficienti. Nelle cooperative di abitazione a proprietà divisa si rilevano sensibili oscillazioni fra i valori economici di due esercizi consecutivi, in ragione degli interventi immobiliari. In questi ultimi vi è poi una sottocapitalizzazione e scarsa patrimonializzazione, nonostante a volte la base sociale sia ampia, in ragione dello scambio mutualistico che trova soddisfazione con la cessione dell’immobile.

Ritengo tuttavia che gli indici non sono “l’interruttore” che determina in assoluto lo stato di crisi: gli stessi devono essere analizzati con attenzione. A titolo esemplificativo il patrimonio netto negativo non può essere considerato come la morte dell’impresa: nelle more del Codice della Crisi d’Impresa c’è sempre la possibilità di agire per riportare in equilibrio situazioni difficili. Nella fattispecie prima di darsi per vinti si deve convocare l’assemblea per chiedere la ricapitalizzazione e a seconda della risposta dei soci si prenderà una decisione.



## PRINCIPI CONTABILI

# Profili contabili e fiscali del costo ammortizzato

di Guerino Russetti

L'art 2426 c.c. - come modificato dal d.lgs n. 139 del 2015) - prevede che i crediti e debiti "sono rilevati in bilancio secondo il **criterio del costo ammortizzato**, tenendo conto del *fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo*" e stabilisce altresì che la definizione di costo ammortizzato deve essere individuata con riferimento "ai *principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea*".

Secondo tale definizione, il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria "è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il **criterio dell'interesse effettivo** su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità" (vedi anche OIC 15, par. 16).

Più semplicemente, il criterio del costo ammortizzato - che, come si illustrerà, rappresenta una perfetta manifestazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma (o, meglio, del postulato di bilancio della rappresentazione sostanziale di cui all'art. 2423-bis c.c.) - si basa sulla determinazione del **tasso effettivo** di un finanziamento (attivo o passivo), vale a dire al tasso che, a fronte di una determinata sequenza di flussi monetari in uscita (entrata), rende la somma dei valori attuali di tali uscite (entrate) esattamente uguale alla entrata (uscita) iniziale.

Esemplificando, si immagini un finanziamento quinquennale ottenuto per €1.000, per il quale non è previsto il pagamento di oneri di transazione - cioè di costi marginali (verso terzi o verso la controparte contrattuale) direttamente attribuibili all'acquisizione, emissione o dismissione

di un'attività o di una passività finanziaria (es. spese di istruttoria e intermediazione) - e sono effettuati pagamenti per interessi nominali (allineati ai rendimenti del mercato) del 5% (pari a €50 in ciascuno dei cinque anni di durata del finanziamento) e per rimborso del capitale (e 1.000) al termine del periodo contrattuale; il tasso effettivo del finanziamento è quel tasso che attualizza i flussi dovuti (€50 per anno e €1.000 alla data di rimborso) in modo tale che la somma dei valori attuali medesimi sia esattamente pari al flusso iniziale (importo del finanziamento effettivamente erogato pari, come detto, a € 1.000).

Alle condizioni appena evidenziate il tasso che soddisfa tale equivalenza coincide con il tasso nominale (5%) per il fatto che:

- non sono dovuti oneri di transazione (quindi, nell'esempio, la somma messa a disposizione dal finanziatore coincide con il valore nominale del prestito) e

- il tasso nominale coincide con il tasso di mercato, vale a dire con il tasso "è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito" (vedi OIC 15, par. 11).

Tuttavia, quando (come di sovente) le due condizioni appena illustrate non si verificano è evidente che il tasso effettivo dell'operazione non può coincidere con il tasso nominale (o cartolare).

Così, sotto il primo profilo, se nel finanziamento sopra esemplificato fossero dovuti oneri di transazione (pari a €30) il tasso effettivo va calcolato come quel tasso che rende la somma dei valori attuali uguale all'importo del **finanziamento effettivamente a disposizione** (ora pari a €970) è pari al 5,7%.

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale
Flussi "nominali"	50	50	50	50	1.050	
Valori attuali al tasso effettivo	47	45	42	40	796	970

## Profili contabili e fiscali del costo ammortizzato

In ordine alla determinazione del costo (rendimento) effettivo di una passività (attività), dunque, deve tenersi conto di tali costi, sommandoli algebricamente al valore iniziale (si ricorda che tali costi - con le regole contabili vigenti prima delle modifiche introdotte con il d. lgs. n. 139, quindi prima del 2016 - erano contabilizzati come oneri pluriennali e ammortizzati lungo la durata del rapporto di finanziamento); in altri termini, i costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza (si pensi anche ai disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari) sono “finanziarizzati”, in quanto inclusi nel calcolo dell’interesse effettivo (nella sostanza tali costi, quali elementi implicitamente computati negli interessi, sono comunque ripartiti lungo la durata del finanziamento con logiche finanziarie e non più secondo un ammortamento “lineare”).

La dinamica degli interessi calcolati al costo ammortizzato comporta la determinazione e la capitalizzazione degli oneri finanziari (effettivi) sul valore attuale del finanziamento di ciascun periodo e la riduzione di tale valore per effetto delle somme contrattualmente pagate (incassate); nel caso precedente sarebbe:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale
Valore iniziale (1° gen)	970	975	981	987	993	
Interessi imputati a CE	+ 55	+ 56	+ 56	+ 56	+ 57	280
Somme pagate	- 50	- 50	- 50	- 50	-1.050	
Valore finale (31 dic)	975	981	987	993	0	

Alla data di rilevazione iniziale la passività è contabilizzata per € 970 in contropartita della variazione numeraria positiva relativa alla somma netta messa a disposizione dal finanziatore.

Ad ogni data di fine periodo di maturazione (ad es. 31 dicembre) sono rilevati interessi passivi al tasso effettivo aumentando, in contropartita, il valore iniziale della passività; quest’ultima è altresì ridotta dell’importo pagato al finanziatore (a titolo di interessi passivi “cartolari” nonché, nell’ultimo periodo, di rimborso del capitale; invero il criterio del costo ammortizzato “crystalizza” - ovvero capitalizza - gli interessi per considerarli indistintamente, nella successiva fase del pagamento, come rimborso della passività).

Gli interessi che la rappresentazione sostanzia-

le impone di contabilizzare sono, evidentemente, differenti (superiori) rispetto agli interessi “cartolari” (al tasso nominale) proprio per effetto dell’incidenza degli oneri di transazione: l’evidenza che la descritta “finanziarizzazione” di tali oneri si manifesta comunque come una (diversa) ripartizione del costo lungo il periodo di finanziamento è rappresentata dal fatto che i costi complessivi per interessi (€280) sono esattamente pari alla somma degli interessi al tasso nominale al 5% (cinque pagamenti per complessivi €250) e degli oneri di transazione (€30).

In virtù del **principio di derivazione rafforzata**, che riconosce, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, i criteri di qualificazione, di imputazione temporale e di classificazione adottati in bilancio, la descritta determinazione degli interessi assume riconoscimento ai fini fiscali; più nello specifico, sotto il profilo della:

**-qualificazione**, il rapporto giuridico è “monoliticamente” individuato come operazione di finanziamento, dovendosi far rientrare, nell’ottica sostanziale che governa la rappresentazione di bilancio, nel medesimo rapporto anche il contratto dal quale originano i costi di

transazione “finanziarizzati” (che, dunque, perdono autonoma “visibilità” contabile e conseguentemente, per derivazione, anche fiscale),

**-classificazione**, tutti gli elementi patrimoniali e reddituali contabilizzati (e fiscalmente riconosciuti) attengono all’unica operazione di finanziamento posta in essere e dunque assumono natura finanziaria;

**-imputazione temporale**, gli interessi passivi sono rilevati, per competenza, a Conto economico nella misura e secondo la “curva” - che concettualmente si vuole contrapporre alla “linearità” con cui, nel previgente set di regole contabili, avveniva la determinazione degli interessi e l’ammortamento degli oneri di transazione - che risulta dall’applicazione dell’interesse effettivo (e tale competenza contabile assume,

## Profili contabili e fiscali del costo ammortizzato

per derivazione rafforzata, altresì valenza ai fini della determinazione del reddito d'impresa).

Ma non poteva essere diversamente, atteso che, come precedentemente accennato, nell'applicazione del criterio del costo ammortizzato si rinviene una delle canoniche ed esemplari manifestazioni del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, principio che trova esattamente nella derivazione rafforzata la propria "dimensione fiscale".

Ne consegue, inoltre, che gli interessi attivi/passivi "effettivi" assumeranno rilevanza fiscale, sussistendone i requisiti previsti, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 96 del TUIR.

Va evidenziato come le regole redazione del bilancio, con riferimento al postulato della rilevanza o "materialità" di cui al comma 4 dell'art. 2423 c.c., prevedano che "non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazioni, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta"; in virtù di tale postulato, il redattore del bilancio potrebbe "bypassare" l'applicazione delle descritte regole di rilevazione dei crediti/debiti e dei relativi interessi secondo il criterio del costo ammortizzato (fornendo, ovviamente, le necessarie *disclosure* in bilancio) laddove la diversa contabilizzazione a tassi nominali determinasse effetti "irrilevanti" sulla corretta rappresentazione.


Anche tale diversa impostazione contabile, comunque corretta in termini di qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni di bilancio, trova riconoscimento ai fini fiscali.

Preme infine ricordare che l'estensione del criterio del costo ammortizzato alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi OIC - da tempo applicata (e fiscalmente riconosciuta) nei bilanci redatti dai soggetti IAS/IFRS *adopter* - è

obbligatoria soltanto per i soggetti che superano le soglie dimensionali di cui all'art. 2435-bis del c.c. (le piccole imprese, che redigono il bilancio in forma abbreviata, e le micro-imprese hanno, ai sensi del richiamato art. 2435 bis c.c., "la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale").

Le **micro-imprese**, in particolare, potrebbero essere "stimolate", per motivi di semplificazione fiscale, a ricorrere a tale facoltà, atteso che l'art. 83 del TUIR esclude tale categoria di soggetti dal principio di derivazione rafforzata, vale a dire dal riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile sostanziale derivante dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato (la rilevazione al costo di acquisto/valore nominale eviterebbe alle micro-imprese la necessità di effettuare variazioni in dichiarazione utili a disattivare la rappresentazione sostanziale e a ricondurre la determinazione del reddito a canoni giuridico-formali).

L'altro profilo di analisi che si segnala - anch'esso connesso all'esigenza del redattore del bilancio di cogliere appieno la sostanza economica delle operazioni aziendali - attiene all'obbligo, imposto dall'art. 2426 c.c. (laddove prescrive che occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei crediti e dei debiti), di effettuare, attraverso la "**attualizzazione**", il confronto tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione e il **tasso di interesse di mercato**; per la trattazione di tale aspetto, in forza del quale si possono generare rilevanti differenze nella prima iscrizione di crediti e debiti (sulle quali occorre fare significative e opportune considerazioni di ordine fiscale), si rinvia ad un successivo intervento.



<https://www.youtube.com/watch?v=JkN5EORuh48>

## ATTIVITA' GIUDIZIARIA

# Le operazioni peritali e l'acquisizione di documenti da parte del CTU

di Gennaro Brescia

L'eventuale possibilità da parte del Consulente tecnico di ufficio di acquisire durante le operazioni peritali eventuale documentazione non in atti nel fascicolo di ufficio ha costituito da sempre una fattispecie assai dibattuta.

Nella recente decisione della Corte di Cassazione (sezione III civile, decisione n. 31866 del 6.12.2019) sono stati affermati i seguenti rilevanti principi di diritto:

- ◆ il c.t.u. non può indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti;
- ◆ il c.t.u. non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, nè acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova; a tale principio può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali;
- ◆ il c.t.u. può acquisire dai terzi soltanto la prova di fatti tecnici accessori e secondari, oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti;
- ◆ i principi che precedono non sono derogabili per ordine del giudice, nè per acquiescenza delle parti;
- ◆ la nullità della consulenza, derivante dall'avere il c.t.u. violato il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni documentali, non è sanata dall'acquiescenza delle parti ed è rilevabile d'ufficio.

In particolare la recente decisione ha affrontato, puntualmente, tre rilevanti questioni di diritto:

- quali siano i poteri istruttori del consulente tecnico d'ufficio, e quali i loro limiti;
- se, ed in quali casi, a quei limiti possa derogarsi per volontà della legge, per ordine del giudice o per consenso delle parti;
- quali siano le conseguenze processuali della non giustificata violazione di quei poteri.

## **1- I POTERI "ISTRUTTORI" DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO.**

Quanto al primo problema (quali siano i po-

teri accordati al c.t.u. dall'art. 194 c.p.c., e quali i loro limiti), è stato precisato come al consulente "*non compete alcun potere di suppletiva*" delle parti in quanto lo stesso non potrà mai spingersi ad introdurre nel processo fatti nuovi o ricercare di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, per come dedotti dalle parti.

Deve, infatti, escludersi che il consulente possa acquisire documenti mai ritualmente prodotti in causa in quanto in tale ipotesi non si tratta di utilizzare dei semplici elementi di fatto ma di valutare una prova documentale la quale può essere utilizzata in giudizio solo nel caso in cui il giudice, su espressa richiesta delle parti, ne abbia ordinato l'esibizione ai sensi dell'**art. 210 c.p.c.**

L'accertamento dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni resta sempre compito del giudice, e mai del consulente con la conseguenza che le valutazioni conclusive di quest'ultimo devono sempre intendersi soggette alla regola del "*rebus sic stantibus*" e cioè valide a condizione che anche il giudice, valutato il materiale probatorio utilizzato dal c.t.u., ritenga condivisibile la ricostruzione dei fatti come compiuta da quest'ultimo e la faccia propria.

## **LE DEROGHE AL DOVERE DEL C. T. U. DI RISPETTO DEL PRINCIPIO DISPOSITIVO.**

Di regola, ai limiti imposti all'attività del c.t.u. dal principio dispositivo e dalle preclusioni istruttorie non è invece possibile derogare nè per ordine del giudice, nè per volontà delle parti.

Sotto il primo profilo, il giudice non potrebbe attribuire al c.t.u. poteri che egli stesso non ha con la conseguenza che sarebbe nulla l'ordinanza istruttoria con la quale si autorizzasse il c.t.u. ad indagare su fatti mai dedotti dalle parti, a raccogliere le prove di fatti che era onere delle parti provare, ad acquisire documenti dalle parti quando siano ormai spirati i termini per le produzioni documentali. Infatti,

## Le operazioni peritali e l'acquisizione di documenti da parte del CTU

così come tali attività sarebbero precluse al giudice se intendesse compierle, a fortiori saranno interdette al c.t.u..

Sotto il secondo profilo, v'è da rilevare che i termini stabiliti dall'**art. 183 c.p.c.**, comma 6, per la modifica delle domande e delle eccezioni, oppure per la produzione di documenti, sono espressamente definiti dalla legge "perentori" e la violazione dei termini perentori non è sanabile dal consenso o dall'acquiescenza delle parti, trattandosi di termini dettati nell'interesse generale alla sollecita definizione dei giudizi.

### NULLITÀ E SANATORIA DELLA CONSULENZA.

Deve, pertanto, ritenersi vietato al c.t.u. allargare il thema decidendum o supplire alle decadenze istruttorie delle parti e la eventuale violazione di tali principi da parte del CTU è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene, trattandosi di norme che prevedono preclusioni assertive od istruttorie nel processo civile preordinate a tutelare interessi generali.

In particolare, tra le nullità rilevabili d'ufficio rientrano quelle consistite nella violazione, da parte del c.t.u., del principio dispositivo, commessa vuoi indagando su fatti mai prospettati dalle parti, vuoi acquisendo da queste ultime o da terzi documenti che erano nella disponibilità della parti, e che non furono tempestivamente prodotti.

Tale tipo di nullità consiste nella violazione di norme (gli **artt. 112, 115 e 183 c.p.c.**) dettate a tutela di interessi generali e si tratta di nullità assolute e non relative; non sanabili dall'acquiescenza delle parti; sempre rilevabili d'ufficio (salvo il giudicato), a nulla rilevando che non siano state eccepite nella prima difesa successiva ai compimento dell'atto nullo.

**LA RIFORMA DEI REATI TRIBUTARI  
PRIME RIFLESSIONI**  
Venerdì 24 gennaio 2020 ore 15,30 Aula n.1 "Dott. Michele Tibbipelli"  
Palazzo di Giustizia di Crotone

**Saluti**  
**Avv. Tommaso VALLONE**  
Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone  
**Dott. Luigi Domenico ARCURI**  
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Crotone  
**Avv. Aldo TRUNCE'**  
Presidente e Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Crotone  
**Dott. Giuseppe CAPOCCIA**  
Procuratore della Repubblica di Crotone

**Introduce e modera**  
**Dott. Damiano FALCO**  
Ordine Commercialista ed Esperto Contabile di Crotone

**Relatori**  
**Col. Emilio FIORA**  
Elettore del Tribunale di Crotone  
**Avv. Carlo NOCERA**  
Membro dell'AN.T.L. Ass. Naz. Trib. Italiani  
**Avv. Vincenzo CARDONE**  
Membro del Gruppo di Dir. Penale Tributaria  
**Dott.ssa Ersilia CARLUCCI**  
Maggistrato Tribunale Penale di Crotone  
**Avv. Alessandro PALASCANO**  
Membro dell'AN.T.L. Ass. Naz. Trib. Italiani - Soc. Galathea e referente del Gruppo Galathea di Crotone  
**Dott. Aldo SINISCALCHI**  
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile di Crotone

"Le tecniche investigative relative ai reati tributari"  
"Le principali novità della riforma "manuale agli evasori"  
"Le responsabilità penali e civili nella responsabilità delle persone giuridiche ex D.Lgs. n.471/2001"  
"La sanatoria e la estinzione dei reati tributari"  
"Paliocanoscenza e reati tributari"  
"L'accredimento tecnico del reato tributario nel processo penale. Un caso di commercialista"

Il convegno è valido ai fini della Formazione Permanente ed è stato accreditato dal COA di Crotone con n.4/16. Per info Segreteria Ordine Avvocati di Crotone Tel./Fax. 0962/90121/59 mail: segreteria@ordine-avvocati-crotone.it. L'evento è altresì in corso di accreditamento ai fini della Formazione Permanente per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Per Info Segreteria Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Crotone Tel. 0962/901583 mail: segreteria@ordinecommercianticrotone.it

## L'INTERVISTA

# Franco Scarpino: “ANC contribuisce all'affermazione della professione”

di Paola Belcastro

**FRANCO SCARPINO, Dottore Commercialista, Revisore Legale, Ctu presso il Tribunale di Catanzaro, Docente di Economia Aziendale e Principi Contabili Internazionali presso l'Università degli Studi di Messina, Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Messina.**

**Scarpino è autore di importanti testi nelle materie giuridico-economiche, utilizzati da numerosi Atenei italiani.**

**È presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti Catanzaro ed in questa veste lo abbiamo incontrato.**

**Presidente ci può, nelle linee generali, dire quali sono i compiti principali dell'ANC?**

L'ANC Catanzaro ha il compito, anche in stretta collaborazione con il Consiglio dell'Ordine locale, di contribuire alla sempre maggiore affermazione della categoria dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, quale espressione di professionisti autonomi e indipendenti. Assumere, promuovere e valorizzare tutte quelle iniziative nel campo legislativo, giudiziario, contrattuale, tecnico, culturale, amministrativo e tributario che interessino la categoria, ivi comprese quelle finalizzate alla formazione permanente, anche mediante rilascio di attestati di competenza da parte del proprio Polo Scientifico, ed alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni, anche a mezzo di propri organi di stampa. Trattandosi di una libera associazione aperta a valenti professionisti operanti nel campo delle discipline economico aziendali (commercialisti, revisori e tirocinanti) lo scopo principale è quello della funzione di “tutela, supporto, formazione, arricchimento” elementi, questi necessari per esercitare con tutta tranquillità una professione come la nostra; piena di ostacoli, incertezze. In effetti, molti colleghi, soprattutto, quelli ai primi anni di attività, spes-



so, ricercano un supporto di carattere consultivo e consulenziale. E proprio in questo contesto che la ANC si propone come centro di ricerca per soddisfare bisogni di orientamento e assistenza.

**Quindi, Presidente da come Lei dice la ANC ha anche un gruppo di ricerca in campo Giuridico Economico?**

È risaputo che la forza vincente di tutte le professioni è la ricerca e lo studio. Gli Ordini Professionali, ovviamente e obbligatoriamente, prevedono e attuano percorsi di studio di formazione tendenti anche all'acquisizione dei crediti formativi, si è vero trattati di formazione. L'ANC, invece, intende rafforzare questo tipo di formazione con una didattica operativa e concreta che si basa su una formazione dell'applicazione di casi concreti e su problematiche quotidiane riferibili ai clienti dell'associato. In questo caso il problema di un singolo professionista potrà trovare risoluzione dal gruppo di ricerca e rappresentare un esempio per i futuri casi simili.

**Questo significa che l'ANC si deve dotare di professionisti validi da inserire nel gruppo di Ricerca Operativo?**

Partiamo dal presupposto che tutti gli iscritti all'ANC sono validi professionisti. Il Centro di ricerca è costituito dalla disponibilità degli associati a partecipare a gruppi di risoluzione di problematiche. Ovviamente, il Centro stesso interagisce anche con prestigiosi Atenei che hanno dato la loro disponibilità attraverso la nomina dei loro delegati.

Anche in ambito nazionale molti sono stati i contributi dati ai vari Ministeri su problematiche attinenti alla nostra professione.

**Quali sono gli altri compiti e gli impegni programmati?**

L'ANC Catanzaro, ha anche il delicato compito di favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative sindacali, professionali e di servizio, anche internazionali, inerenti la categoria. I prossimi impegni istituzionali programmati

## Franco Scarpino: “ANC contribuisce all’affermazione della professione”

dell’Associazione Nazionale Commercialisti Catanzaro riguarderanno il completamento di alcuni progetti quali quello: a) volto a favorire la conoscenza e l’accesso al microcredito da parte di tutti quei soggetti ai quali la normativa consente di ricorrere a questo forma di finanziamento; b) sulla formazione in campo “crisi aziendale” c) sulla formazione a distanza; d) sulla lotta all’abusivismo e) creazione di liste di professionisti in base a specifiche specializzazioni da trasmettere alle aziende ed Enti f) creare un elenco di professionisti esperti, debitamente formati, nel controllo di gestione e nella revisione contabile per supportare le aziende g) reperire professionisti, soprattutto, disponibili a collaborare con società di revisione anche fuori regione.

### **Avete previsto anche una serie di supporti operativi che possano favorire l’esercizio dell’attività dell’associato?**

Agli iscritti all’ANC Catanzaro al fine di consolidare gli scopi sociali con la crescita professionale della categoria stessa, verranno messi, a disposizione, in modo del tutto gratuito, una serie di importanti strumenti, quali “banche dati, software gestionali, rassegna stampa, servizio consulenze integrate, slide relative a convegni nazionali, newsletter, utilizzo convenzioni”. Insomma, un modo proficuo e costruttivo per aiutare e supportare i colleghi commercialisti, soprattutto quelli giovani, per esercitare una bella professione, però, sempre, in continua evoluzione. Genericamente si tratterebbe di una funzione compensativa non colmata, in tutto, dai Consigli Nazionali o Territoriali. Basti pensare che noi scritti agli Ordini paghiamo tanti soldini senza ottenere niente di pratico. A titolo di esempio nei nostri studi paghiamo migliaia di

euro all’anno per utilizzare software per la gestione della contabilità, delle dichiarazioni dei redditi. Basterebbe invece, attraverso una oculata economia di scala che i Consigli Nazionali mettessero a disposizione i predetti software in modo gratuito a favore dei loro iscritti oppure individuare strategie con i produttori di software al fine di offrire servizi a prezzi bassi e sostenibili.

Prendiamo ad esempio l’avvio dell’attività di un giovane commercialista, dovrà sostenere spese per l’acquisto di software (coge, dr, ecc) banca dati. Situazione questa che lo scoraggia già nella fase iniziale. Quindi anche in questa ipotesi la fornitura di software acquistati dai consigli nazionali e messi a disposizione potrebbero rappresentare una buona iniziativa. L’ANC sta già attuando questo piano di servizio gratuito su alcuni software quali il controllo di gestione e la fatturazione elettronica, oltre al servizio adesione di convenzione “agevolata” con i maggiori prodotti, servizi editoriali e informatici.

### **Presidente, ci può fornire qualche informazione, invece, sull’Associazione Nazionale?**

Certo, l’ANC ha sede Legale in Roma Piazza San Bernardo 106 - 00187 Roma, il Presidente pro tempore è il dott. Marco Cuchel, il Consiglio Direttivo Nazionale è formato da 14 Consiglieri, tutti eccelsi professionisti in campo giuridico aziendale. Mentre, il Comitato scientifico è formato da 34 membri, sempre eccelsi studiosi delle discipline economico aziendali. E’ rappresentata a livello territoriale della associazioni presenti in tutte le regioni italiane. L’ANC per promuovere tutte le sue attività utilizza la ANC TV oltre che collabora con le migliori testate giornali



# Associazione Nazionale Commercialisti Catanzaro

## Franco Scarpino: “ANC contribuisce all’affermazione della professione”

listiche del settore.

**Considerata la sua lunga esperienza professionale e nella qualità di Docente di Principi Contabili Internazionali presso l’Università di Messina nonché di Giudice Tributario presso la Commissione Provinciale di Messina, quale suggerimento si sente di dare ai colleghi Commercialisti che ogni giorno devono affrontare problematiche collegate all’internazionalizzazione e alla redazione di bilanci di esercizio e consolidati sempre più complessi?**

Ritengo e affermo decisamente che per elevare la professionalità dei Commercialisti e quindi garantire le società in generale, necessita una formazione operativa, in questo particolare momento, basata sulle conoscenze e applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali. Spesso, mi ritrovo a dover leggere e interpretare bilanci che nelle premesse delle note integrative menzionano “l’applicazione dei principi contabili internazionali” mentre di fatto nella parte contenutistica contabile non esiste traccia! La corretta applicazione dei principi contabili consente a tutti i destinatari di ottenere informazioni di assoluta importanza che vanno dalla uniformità a livello mondiale alla comparabilità nel tempo e nello spazio in riferimento agli obiettivi. Nel contesto internazionale la disapplicazione o la non corretta applicazione dei principi contabili internazionali quali IAS/IFRS ha determinato danni ingenti ai mercati e agli stakeholder.

**Presidente, la ringrazio per l’intervista e nel aver preso atto dell’importanza che riveste l’adesione di un commercialista, soprattutto giovane alla ANC ci può indicare come si può aderire all’ANC Catanzaro?**

Ringrazio Lei, per aderire è molto semplice basta posizionarsi sul sito nazionale dell’ANC <https://www.ancnazionale.it/> e individuare l’ANC Territoriale. Per velocizzare la procedura si può in modo alternativo collegare al sito dell’ANC C a t a n z a r o <http://www.ancommercialisticatanzaro.it/> scaricare e inviare il modulo di adesione all’indirizzo mail [segreteria@ancommercialisticatanzaro.it](mailto:segreteria@ancommercialisticatanzaro.it) pagando la simbolica quota di iscrizione annua. Eventuali informazioni potranno essere richieste all’indirizzo [info@ancommercialisticatanzaro.it](mailto:info@ancommercialisticatanzaro.it) o telefonicamente ai numeri +3909617709581-7709582.

## AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall’indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall’art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all’interno dell’Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

[news@ilvaloredellaprofessione.it](mailto:news@ilvaloredellaprofessione.it)



## PRATICA E ADEMPIMENTI

FATTURAZIONE ELETTRONICA:  
BILANCIO E OPPORTUNITA'  
AD UN ANNO DALLA PARTENZA

di Giuseppe Ierace

Il 1° gennaio 2019 è stata una data storica per gli adempimenti amministrativi delle imprese e dei professionisti italiani: da quel giorno tutte le fatture che ogni giorno nel settore B2B vengono prodotte, non sono state più cartacee, ma esclusivamente elettroniche.

A un anno esatto dall'entrata in vigore dell'obbligo, è utile fare un bilancio della

situazione tenendo conto che l'obbligo ha coinvolto circa 2,8 milioni di Partite IVA, mentre ne sono esentate, per il momento, 2,2 milioni che non sono rientrate nell'obbligo.

Intanto occorre considerare come l'obbligo che ha avviato, forzatamente, è vero, un percorso di digitalizzazione del nostro Paese con l'intento non solo di perseguire la lotta all'evasione, soprattutto in materia di IVA, ma anche di avviare le imprese verso un sistema digitale che consenta di migliorare tutti i processi amministrativi e contribuire al recupero della produttività, necessità primaria di un corretto sviluppo economico generale.

L'analisi che si intende svolgere non entra nel merito delle considerazioni tecniche e normative del processo ma vuole valutare i processi e le metodologie che sono state affrontate in quest'anno di importante cambiamento delle abitudini amministrative.

Nella fase prodromica del nuovo obbligo la maggior parte degli operatori ha scommesso sulla proroga dell'entrata in vigore e, quindi, pochi sono arrivati all'inizio dell'adozione della fattura elettronica preparati sia sul

software da adottare che sulle modalità di emissione della fattura elettronica.

Su questo la categoria dei Dottori Commercialisti deve fare autocritica e fare tesoro dell'esperienza negativa nell'affrontare le altre sfide professionali che si affacciano al nostro orizzonte nel 2020, prima di tutto la gestione dei processi aziendali indotti dalla nuova legge sulla Crisi

di Impresa introdotti dal D.Lgs. 14 del 12 gennaio 2019.

E' innegabile che dietro ogni fattura emessa nel nostro Paese c'è un dottore commercialista. E proprio la nostra categoria professionale avrebbe dovuto, fin dall'avvio delle consultazioni tecniche, finalizzate all'avvio del nuovo processo di fatturazione, acquisire un ruolo di leadership che, invece, è stato rifiutato dal nostro Consiglio Nazionale che ha preferito, colpevolmente, puntare sul fatto che l'obbligo non sarebbe mai stato reso obbligatorio.

Tale atteggiamento ha fatto sì, tra l'altro, che la categoria fosse tagliata fuori dalla creazione dei software e che ogni casa produttrice facesse le sue offerte ai clienti ed agli studi professionali stessi, costringendo il professionista a districarsi in una giungla di offerte e di prezzi mai omogenei e sovrapposti ai servizi di consulenza che dovevano comunque essere resi.

Tale miopia generale da parte della categoria ha fatto sì che l'inizio del processo fosse contrassegnato da una serie notevole di scarti da parte del sistema di interscambio dovuti, essenzialmente, a scarsa conoscenza




## FATTURAZIONE ELETTRONICA: BILANCIO E OPPORTUNITA' AD UN ANNO DALLA PARTENZA

delle modalità di emissione, del tracciato XML e dei software. Dal punto di vista dell'infrastruttura messa a disposizione da Sogei, invece, gli inconvenienti sono stati ridottissimi a conferma del fatto che l'Amministrazione Finanziaria si fosse preparata bene a gestire il nuovo processo prevedendo in modo adeguato i flussi che si sarebbero creati anche sulla base delle informazioni in precedenza acquisiti con il cosiddetto "spesometro".

L'errore di valutazione iniziale ha determinato un altro effetto: gli operatori, in un primo momento, hanno solo sostituito il file pdf o cartaceo della fattura con il file XML reso obbligatorio. Nella pratica, quindi, tutto il sistema di rilevazione delle fatture in contabilità è rimasto invariato, specie presso gli operatori di ridotte dimensioni, non consentendo al sistema amministrativo di beneficiare dei notevoli vantaggi dell'emissione della fattura in formato XML. La fattura elettronica non deve essere vista come un ulteriore ingiusto adempimento fiscale cui ci obbliga un Erario sempre più famelico ma un importante strumento di innovazione amministrativa e di miglioramento dei processi aziendali assistiti dai commercialisti.

Avere un file XML nei sistemi informativi, permette ad aziende e professionisti un'importante opportunità di coordinamento dei documenti che sono collegati ed allegati al processo di fatturazione, sia esso passivo o attivo: offerte commerciali, ordini, DDT, etc. Inoltre il documento XML consente di abbinare alle fatture tutti i workflow e le regole digitali che possono portare a flussi digitali per gestire le approvazioni e l'intero processo, dall'ordine alla fattura, passando per il DDT, fino a concludersi con la chiusura dell'ordine e con il contratto. Ma ancora più importante è la gestione dei processi finanziari con l'implementazione automatica degli scadenziari passivi ed attivi necessari per effettuare i budget di cassa che

sono fondamentali per svolgere in modo corretto l'analisi degli indici di allerta previsti dal già citato Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Infine è utile considerare che il processo di fatturazione elettronica digitale, permette di avere anche un processo di conservazione digitale collaterale, che se per le FE è certamente obbligatorio per garantirne opponibilità a terzi e per rispondere normativamente a quanto dettato dal DMEF del 17 Giugno del 2014, per gli altri documenti collaterali alla fatturazione, può essere una grande opportunità per sbarazzarsi della carta e soprattutto per rendere i processi più sicuri. Sulla sicurezza normativa è importante sottolineare l'importanza e l'opportunità che offre la fatturazione elettronica. Un processo digitale permette maggiore controllo, maggiore analisi dei dati e maggiore tenuta sicura di tutto l'impianto documentale digitale che un'azienda ogni giorno gestisce. E se associamo questa sicurezza alla compliance normativa sempre più pressante, è evidente che la fatturazione elettronica offre la grande opportunità di mettersi a norma di legge con il proprio impianto documentale. A questo punto è evidente che la fatturazione elettronica diventerà sempre più una commodity ed è altrettanto evidente che bisogna approfittare dello strumento digitale, per gestire i processi aziendali ed i flussi documenti in modo efficiente e sicuro.

E', quindi, auspicabile che, dopo la fase di avvio e della conoscenza del processo, tutte le aziende ma soprattutto i professionisti, che ne sono i consulenti, valutino in modo corretto e finalmente scevro da pregiudizi la fatturazione elettronica che è un'opportunità decisiva per la completa digitalizzazione ed il recupero di competitività del sistema Paese.

## FINANZA E CRISI D'IMPRESA

# Gli indicatori di allerta della crisi d'impresa/2

*Proseguiamo l'analisi degli indicatori di allerta della crisi d'impresa elaborati dal CNDCEC facendo riferimento agli ulteriori indici attivabili quando il DSCR è inattendibile o non disponibile*

di Francesco Rhodio

Riprendendo la disamina svolta nel precedente articolo, abbiamo visto come gli indicatori di allerta della crisi d'impresa siano stati organizzati nel documento elaborato dal CNDCEC in una forma gerarchica: più di preciso, vanno tenuti in considerazione nel seguente ordine:

Patrimonio netto (se negativo scatta l'allerta; se positivo si valuta il DSCR);

Debt service coverage ratio (se < 1 scatta l'allerta).

Tuttavia, il CNDEC ha previsto che possano sussistere ipotesi in cui il DSCR possa essere non disponibile oppure ritenuto non sufficien-

temente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici (il tutto, a parere di chi scrive, anche in considerazione della non facile procedura di calcolo dell'indice); orbene, in tal caso si fa ricorso ai **valori soglia degli indici settoriali**.

In parole più semplici, in alternativa al DSCR si adottano cinque indici, i cui valori di riferimento sono differenziati a seconda del settore di attività. Andiamo a esaminarli:

-indice di sostenibilità degli oneri finanziari (rapporto tra oneri finanziari e fatturato);

-indice di adeguatezza patrimoniale (rapporto

## I valori-soglia di allerta

SETTORE	ONERI FINANZIARI /RICAVI	PATRIMONIO NETTO /DEBITI TOTALI	ATTIVITÀ A BREVE /PASSIVITÀ BREVE	CASH FLOW /ATTIVO	INDEBITAM. PREV. E TRIB. /ATTIVO
<b>(A) Agricoltura silvicoltura e pesca</b>	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	<b>5,6%</b>
<b>(B) Estrazione; (C) Manifattura; (D) Produzione energia/gas</b>	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	<b>4,9%</b>
<b>(E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti; (D) Trasmissione energia/gas</b>	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	<b>6,5%</b>
<b>(F41) Costruzione di edifici</b>	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	<b>3,8%</b>
<b>(F42) Ingegneria civile; (F43) Costruzioni specializzate</b>	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	<b>5,3%</b>
<b>(G45) Commercio autoveicoli; (G46) Comm. ingrosso; (D) Distr. energia/gas</b>	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	<b>2,9%</b>
<b>(G47) Commercio dettaglio; (I56) Bar e ristoranti</b>	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	<b>7,8%</b>
<b>(H) Trasporto e magazzinaggio; (I55) Hotel</b>	1,5%	4,1%	86,0%	1,4%	<b>10,2%</b>
<b>(JMN) Servizi alle imprese</b>	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	<b>11,9%</b>
<b>(PQRS) Servizi alle persone</b>	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	<b>14,6%</b>

## Gli indicatori di allerta della crisi d'impresa/2

tra patrimonio netto e debiti totali)

-indice di ritorno liquido dell'attivo (rapporto tra cash flow e attivo);

-indice di liquidità (rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine);

indice di indebitamento previdenziale e tributario (rapporto tra indebitamento previdenziale e tributario e attivo).

Il CNDCEC però avverte che questi cinque indici hanno significato se utilizzati contemporaneamente, in quanto ciascuno, ove isolatamente considerato, fornisce solo vedute parziali di eventuali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le cinque soglie stabilite per tali indici.

La tabella pubblicata nella pagina precedente indica le diverse soglie di allerta per singoli macrosettori; è evidente che di ciò gli amministratori dovranno tenere conto anche in sede di redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati.

La costruzione degli indici è abbastanza semplice, se rapportata alla complessità di calcolo del DSCR; detto aspetto lascia ragionevolmente presumere che i suddetti indici verranno maggiormente utilizzati rispetto al DSCR. Vediamo in dettaglio:

**-indice di sostenibilità degli oneri finanziari;** NUMERATORE: interessi e altri oneri finanziari (voce C.17 art. 2425 c.c.); DENOMINATORE: Ricavi delle vendite e prestazioni (voce A.1 dell'art. 2425 c.c.);

**-indice di adeguatezza patrimoniale;** NUMERATORE: patrimonio netto (voce A stato patrimoniale passivo dell'art. 2424 c.c.), detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati; DENOMINATORE: totale debiti indipendentemente dalla loro natura (voce D passivo dell'art. 2424 c.c.) e ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'art. 2424 c.c.);

**-indice di ritorno liquido dell'attivo;** NUMERATORE: somma del risultato dell'esercizio e dei costi non monetari (es. ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non monetari (es. rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate); DENOMINATORE: totale attivo;

**-indice di liquidità;** NUMERATORE: somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e dei ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.); DENOMINATORE: passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E);

**-indice di indebitamento previdenziale e tributario;** NUMERATORE: indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce D.13 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; DENOMINATORE: totale attivo.

Il CNDCEC precisa che:

-le imprese che adottano i principi contabili internazionali calcolano gli indici suddetti considerando le equivalenti voci risultanti dal bilancio, con la precisazione che nel calcolo del patrimonio netto di cui sub 3.2.1. sono escluse, oltre alla già citata "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", le altre riserve specifiche derivanti dagli IFRS (quali riserve di fair value, riserve attuariali, riserva stock option, ecc.);

-le imprese che redigono il bilancio con le semplificazioni di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. calcolano tali indici ricorrendo alla situazione contabile usata per la redazione del bilancio, considerato che il loro bilancio può non mostrare alcune delle grandezze necessarie.

I dati utilizzati per il calcolo degli indici devono essere disponibili per la consultazione da parte degli organi di controllo.

Sorge una domanda: ma l'utilizzo degli indici elaborati dal CNDCEC è vincolante? Sovviene a tal proposito l'ultimo comma dell'art. 13 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCI), che stabilisce che *"l'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato*

## Gli indicatori di allerta della crisi d'impresa/2

di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo". Quindi gli indici proposti dal CCI devono essere intesi come standard da cui è possibile discostarsi solo a condizioni ben precise, dietro specifiche garanzie e seguendo un rigido protocollo.

Da ultimo, è opportuno osservare quella che, a parere di chi scrive, è una apparente contraddizione, all'interno del CCI, sulla periodicità di calcolo degli indici: l'art. 13 del CCI prevede, come già visto, che gli indici elaborati dal CNDCEC "diano evidenza della sostenibilità dei debiti **per almeno i sei mesi successivi** e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, **per i sei mesi successivi**". Nel proprio documento, il CNDCEC afferma che il patrimonio netto ed il DSCR a **sei mesi**, siano in grado, se correttamente calcolati, di intercettare tutte le situazioni rilevanti; in mancanza del DSCR soccorrono, come detto, i 5 indici "sostitutivi" valutati unitariamente.

Tuttavia, l'articolo 24, comma 1 lettera c), del CCI prevede che l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone l'istanza di composizione assistita della crisi oltre il termine di **tre mesi** dal superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre **tre mesi**, degli indici in discussione. Orbene, nonostante l'orizzonte temporale preso a riferimento dagli indici sia semestrale, la valutazione deve essere effettuata con cadenza trimestrale; e ciò proprio al fine di dare luogo a una vera e propria allerta preventiva con la precoce emersione dei segnali premonitori della crisi d'impresa, così come è nello spirito della riforma del diritto fallimentare. Tale periodicità è infatti quella proposta nel documento del CNDCEC, che aggiunge che "il riferimento ai tre mesi di superamento degli indici comporta l'esigenza di una valutazione almeno trimestrale degli stessi. Tale valutazione, in assenza di un bilancio approvato, dovrà

essere condotta sulla base di una situazione infrannuale, avente natura volontaria, redatta dall'impresa per la valutazione dell'andamento economico e finanziario. Questa, nel rispetto del principio di proporzionalità, potrà essere costituita anche dai soli stato patrimoniale e conto economico, redatti secondo quanto previsto dall'OIC 30 o comunque facendo attenzione alla effettiva rilevanza delle scritture rispetto agli indici fatta salva la necessità di una adeguata valutazione preliminare del patrimonio netto".

E non solo; aggiunge infatti il CNDCEC che "Il riferimento all'ultimo bilancio approvato è tecnicamente possibile esclusivamente per l'indicatore di patrimonio netto e per gli indici di settore, **mentre il calcolo del DSCR si basa necessariamente su dati di tipo previsionale che devono essere predisposti con cadenze più frequenti. Occorre in particolare che il controllo degli indicatori di crisi sia più frequente qualora le condizioni economiche, finanziarie o patrimoniali dell'impresa siano tali da renderlo necessario.** Nel caso in cui si utilizzino bilanci non approvati dall'assemblea o bilanci infrannuali, è necessaria una loro approvazione da parte dell'organo amministrativo, o, in mancanza, del responsabile delle scritture contabili".

La norma assume particolare rilevanza **in ordine alle verifiche effettuate dagli organi di controllo societari (revisore unico o collegio sindacale)**, in quanto l'art. 14 del CCI, al comma 3, dispone che "la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce **causa di esonero dalla responsabilità solidale** per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo"

(segue nel prossimo numero)

## LETTURE

a cura di Antonio Bevacqua

## LA “NUOVA” INFORMATIVA DI BILANCIO

Il Prof. **Lucio Potito**, nostro affezionato lettore (qualche anno addietro abbiamo pubblicato una sua interessante intervista rilasciata a Roberto e Giulio Poliscchio, che andrebbe ripresa, tanto erano e restano lungimiranti i consigli in essa contenuti) mi ha recentemente omaggiato di un nuovo libro edito da F. Angeli, disponibile solo in open access, dal titolo **“La nuova informativa di bilancio. Profili teorici e criticità applicative dopo il D.Lgs. 139/2015 e i nuovi principi OIC”**.

Il volume, promosso dalla Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), accoglie i contributi di numerosi studiosi italiani che dedicano la loro prevalente attenzione accademica e professionale ai temi del bilancio.

Gli Autori sono: **Stefano Adamo**, professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università degli Studi del Salento; **Maria Fellegara**, professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università Cattolica di Piacenza; **Alberto Incollingo**, professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; **Andrea Lionzo**, professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università Cattolica di Milano.

Il sistema informativo di bilancio è stato fortemente inciso dalla promulgazione del D. Lgs. n. 139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva n. 34/2013/UE, nonché dalla successiva ed estesa revisione dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Le nuove regole, civilistiche e professionali, hanno profondamente innovato la disciplina relativa alla redazione del bilancio di esercizio, trasponendo nel sistema nazionale approcci e logiche valutative proprie dei principi contabili internazionali.

Nell'epoca della globalizzazione dei sistemi economici e dei mercati, anche la comunicazione di bilancio e la sua regolamentazione assumono un significato universale: la recente evoluzione del sistema informativo di bilancio trova fondamento e spiegazione in tale contesto di convergenza



dei fabbisogni di conoscenza in atto a livello globale.

Il volume si propone di approfondire, muovendo dai principi generali che presiedono alla redazione del sistema informativo di bilancio, le questioni relative alle scelte valutative che caratterizzano il percorso impresso all'informativa societaria, percorso segnato dalla progressiva integrazione tra i valori storico originari e i valori correnti.

La prefazione dell'opera è stata affidata al Prof. Potito che ne **“Il pensiero (contabile) declina, la prassi avanza”** non

manca di esprimere le proprie preoccupazioni circa il nuovo percorso normativo e concettuale che si inteso dare al bilancio ordinario di esercizio, che appare sganciato dalle *“caratteristiche culturali e sociali”* e dai *“contesti economici e normativi”* consolidatisi in Italia prima dell'obbligo di adottare i Principi IAS/IFRS.

Potito non le manda a dire: *“Esprimo subito il parere che la nuove regole, per la loro ampiezza (e complessità), tendono a disgregare il modello di bilancio”* contenuto nel nostro Codice.

Per l'illustre accademico il nuovo bilancio *“è semplicemente ispirato alla prassi”*. Con la conseguenza, non troppo felice, che la prassi non si alimenta di basi scientifiche, ma vive di contingenze, dunque di mutevolezza e spesso di lobbismo.

Ma la vera critica che il Prof. Potito muove alle nuove regole riguarda l'approccio che le stesse hanno con le dimensioni delle imprese: *“un'impresa di minori dimensioni non è semplicemente una miniatura di un'impresa più grande”*. La media e piccola impresa si differisce, infatti, non solo per le ridotte caratteristiche operative e gestionali ma, soprattutto, per la sua peculiare differente tipologia. Per queste ultime gli stakeholders non sono certamente i mercati finanziari ma piuttosto il fisco, le banche, i clienti, soggetti molto più interessati alla redditività piuttosto che alla capacità di generare liquidità.

La dotta prefazione del Prof. Lucio Potito rende senz'altro ancora più interessante la lettura e lo studio del volume.

## TEMPO LIBERO DI QUALITÀ

## S. Ecc. “Il Morzello”

di Gennaro Brescia

Esiste nella città di Catanzaro l'associazione non riconosciuta **Antica Congrega Tre Colli**, nata circa trenta anni fa, nel lontano 1984, su iniziativa di quattro compagni di liceo: **Stefano Alcaro, Francesco Bianco, Nicola Coppolecchia, Luca Scalise**, riuniti all'insegna di uno spirito prettamente goliardico al fine di degustare e celebrare il piatto tipico della cucina catanzarese: “**il morzello**” (*morzeddhu*, in dialetto catanzarese), una pietanza questa particolarmente gustosa e piccante, costituita da interiora di vitello, cucinate in sugo rosso, servite in un pane tipico anch'esso catanzarese di forma circolare denominato “**pitta**”, rigorosamente accompagnato da un bicchiere di vino rosso.

Dal lontano 1984 è accaduto che i congregari partecipanti alla associazione si riuniscono puntualmente ed inderogabilmente il 28 dicembre di ogni anno, in una delle tipiche trattorie, per degustare la pietanza su indicata.

Con il passare degli anni, l'associazione, pur mantenendo una forte connotazione goliardica, ha avuto largo seguito al punto tale da avere numerosi nuovi adepti, accolti dopo l'osservanza di un particolare rito di iniziazione.

Nel 2014, in occasione del trentennale di tale

sodalizio, i numerosi associati hanno proceduto a stipulare un atto ufficiale di formalizzazione dell'associazione di fatto esistente, precisando alcuni elementi dello scopo associativo. Tra essi, i più salienti si riferiscono alla valorizzazione delle tradizioni culturali della città di Catanzaro, alla riscoperta ed alla salvaguardia delle tradizioni popolari ed eno-gastronomiche della Provincia di Catanzaro, alla promozione del turismo eno-gastronomico, come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono.

Della Congrega fanno parte illustri personaggi locali, come l'attore in vernacolo catanzarese **Enzo Colacino**, nonché il famoso **chef Rubio**, divenuto celebre in quanto protagonista della trasmissione televisiva *Unti e Bisunti*, girata anche a Catanzaro.

Di recente, l'attività dell'associazione Antica Congrega Tre Colli è stata caratterizzata da due importanti iniziative.

La prima si è svolta al Salone del Gusto di Torino dello scorso settembre 2014 nel sito Slow Sud della Regione Calabria, in cui è stato presentato l'illustrissimo piatto tipico catanzarese ad una folta platea di esperti culinari e attivato il gemellaggio con il suo omologo cibo di strada fiorentino, ovvero il lampredotto.

La seconda, presso il sito di Coldiretti di Expo 2015, in cui i “*Congregari*”, muniti della loro tipica divisa costituita da un grembiule rosso e logo tematico hanno dato vita ad una manifestazione durante la settimana calabrese. Scopo del raduno è stato la promozione della tradizione gastronomica calabrese, fortemente caratterizzata dalla presenza di Sua maestà: il Peperoncino.

Nel giugno 2018, durante il tour-educational di **Lidia Bastianich** in Calabria, la Congrega ha accolto in un tipico *catojo* del Borgo di Badolato (CZ) la famosa Chef internazionale con una degustazione del piatto tipico catanzarese “*u morzeddhu*”.

L'ultima manifestazione, in ordine di tempo, è stata l'annuale raduno dei congregari del 28 dicembre u.s., che ha visto una corposa partecipazione degli stessi in un locale tipico della città di Catanzaro.



I Congregati, all'Expo di Milano

# Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

## George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

*INTRODUZIONE: Dalla stazione della Marina di Catanzaro il treno porta Gissing alla stazione di Catanzaro (l'ex stazione di Sala). Da lì sotto può ammirare l'arroccamento della città e chiedersi come arrivarci, dal momento che non sembrano esserci strade che possano arrampicarsi fino in cima. Ma è proprio durante il viaggio in carrozza, tra i tornanti in salita, che la malattia di Gissing scompare definitivamente. Fin dai primi approcci con la città di montagna, quindi, Gissing avverte un benessere e un piacere di ritrovarsi lì che non aveva mai sentito durante tutto il resto del suo viaggio, nonostante Catanzaro non abbia il fascino e l'importanza nel suo amato mondo antico di città come Taranto e Crotona.*

### Capitolo XII (Parte prima)

Catanzaro

Il treno salì lentamente per mezz'ora. Le carrozze erano costruite in maniera particolare, leggere e con molte finestre, in modo che si potesse ammirare bene il paesaggio. La lunga e ampia valle in salita era molto bella e ovunque riccamente boscosa: aranci, ulivi e carrubi, lentisco e mirto, intervallati da cactus (il suo frutto, il fico d'india, viene raccolto da tutti) e dall'agave a forma di spada. Il bagliore del tramonto indugiava sulle colline, nella piccola valle verde un crepuscolo dorato si spegneva in lontananza. La valle si restringeva, diveniva una gola tra pendii scuri che si chiudevano assieme e sembravano bloccare il cammino. Qui il treno si fermò e tutti i passeggeri (una mezza dozzina) scesero.

Il cielo era ancora abbastanza chiaro da mostrare a grandi linee le caratteristiche della scena davanti a me. Alzai lo sguardo verso il fianco di una montagna, così ripido che verso la cima appariva scosceso e lì, sulla sommità, debolmente illuminata con un ultimo riflesso di bagliore, i miei occhi riuscirono a distinguere delle cose che potevano essere i profili di muri e case. Sapevo che questa era la posizione di Catanzaro, ma non potevo facilmente immaginare come ci si sarebbe avvicinati e addentrati nella città. Nel crepuscolo, che si infittiva sempre di più, non si notava alcuna traccia di strada e i fianchi della montagna, burroni ripidi da una parte e dall'altra, sembravano ancora più bruschi della salita che avevo proprio di fronte.

Comunque la diligenza, che doveva in qualche modo portarmi a Catanzaro, era già ferma lì. Rimasi a guardare le operazioni di carico di bagagli e sacchi postali, mentre la splendida serata si era trasformata in notte. Dopo essere rimasto assorto così per alcuni minuti, il mio sguardo si rivolse ancora una volta alla montagna, dove mi attendeva una sorpresa: la cima era ora circondata da piccoli punti di luce, come se un diadema di stelle fosse caduto dal cielo su di essa. "Pronti!" gridò il nostro conducente. Salii al mio posto e iniziammo il nostro viaggio verso le luci disposte a corona.

Con l'aiuto di lunghi tornanti la strada saliva con curve facilmente sopportabili. I campanelli dei cavalli tintinnavano, il conducente gridava incoraggiamento alle sue bestie, e all'interno del veicolo continuavano le chiacchiere vivaci, accompagnate da molte risate. Intanto una grande luna si era alzata abbastanza in alto da illuminare la valle sotto di noi: grigio argenteo e verde, l'incantevole valle sembrava di lunghezza incommensurabile, e al di là di essa era possibile immaginare, più che intravedere, un barlume del mare. Ai lati della strada si vedeva, di tanto in tanto, un enorme cactus, che si arrampicava, in tutta la sua lunghezza pesante e nodosa, sulla facciata di una roccia; a volte toccavamo lievemente rami sporgenti di qualche albero che non era possibile distinguere. Per tutta la strada sembrava che costeggiassimo un precipizio, che in alcuni momenti era allarmante nella sua cupa profondità. Molto più in basso brillavano le luci della stazione ferroviaria e delle poche case attorno: sembrava che un passo falso ci avrebbe fatti precipitare in mezzo a esse.

La fatica del viaggio, durato un'intera giornata, svanì durante questa salita di quasi un'ora: quando, dopo aver attraversato strade buie ma larghe, mi trovai di fronte all'hotel, sentivo di essermi



## Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

scrollato di dosso le ultime tracce della mia malattia. Un forte appetito mi condusse il prima possibile alla ricerca della sala da pranzo, dove mangiai con estremo gusto: tutto sembrava eccellente dopo il triste tavolo della Concordia. Mi versai il vino generosamente, rallegrandomi di scoprire che era di nuovo vino e non (in ogni caso al mio palato) un miscuglio di medicinali. L'albergo era decente e ben fornito: una prosperità allegra si manifestava in tutto ciò che avevo potuto vedere fino a quel momento. Dopo cena uscii sul balcone della mia camera per vedere la strada principale della città, ma c'era un'illuminazione molto scarsa e la luce della luna mi mostrava solo case alte, di costruzione moderna. Passarono poche persone e mai un veicolo, i negozi erano tutti chiusi. Non avevo bisogno di un invito per dormire, ma questa buia quiete e l'aria fresca di montagna cullavano felicemente i miei pensieri. Anche l'argomento terremoti si rivelò sofferente.

Impossibile trovarsi a Catanzaro senza pensare ai terremoti. Mi chiedo come mai la brava gente di Cotrone non li avesse inclusi tra i deterrenti con i quali avevano cercato di inculcarmi pregiudizi contro la città di montagna. Più volte Catanzaro è stata scossa dalle sue fondamenta. La peggiore calamità registrata avvenne verso la fine del diciottesimo secolo, quando rimase in piedi a malapena qualche casa e molte migliaia di persone morirono(1). Questo spiega una peculiarità nell'aspetto del luogo, evidente non appena si inizia a camminare: è come una città costruita a metà, o distrutta a metà, non si sa quale delle due opzioni scegliere. Ovunque si incontrano muri a pezzi, case vacillanti e, inoltre, non c'è traccia dell'antichità. Un antico edificio, un castello costruito da Roberto il Guiscardo(2), quando catturò Catanzaro nell'XI secolo, era rimasto fino a qualche anno fa: la sua solidità normanna sfidava i terremoti, ma era stato abbattuto, deliberatamente eliminato, per allargare una strada. Lamentarsi di un tale comportamento sarebbe abbastanza ozioso: Catanzaro è l'unica città progressista della Calabria e ha imparato troppo a fondo lo spirito del tempo, per farsi imporre un blocco alla sua strada principale a causa di ostacoli di mezza età.

Se ci sia mai stata una città greca o romana a occupare questa cima ventosa, non ha lasciato alcun nome e qui non sono stati ritrovati resti di antiche civiltà. Catanzaro fu fondata nel X secolo, nello stesso periodo in cui Taranto venne ricostruita dopo la distruzione saracena: un'epoca di rinascita per l'Italia meridionale, sotto il potente dominio bizantino di Niceforo Foca(3). Dal mio punto di vista,

l'interesse del luogo era intaccato dal non potergli attribuire nessun ricordo classico. Roberto il Guiscardo, a dire il vero, era una figura abbastanza suggestiva e avrebbe potuto dare terreno fertile all'immaginazione, ma in fin dei conti mi importava poco di lui, non apparteneva al mio mondo. Dovetti vedere Catanzaro semplicemente come una città italiana in un ambiente meraviglioso. La bellezza naturale del posto per me fu ampiamente soddisfacente durante i giorni trascorsi lì, e la gratitudine per la salute recuperata mi inculcò una sensazione di benevolenza verso tutti i suoi abitanti.

La luce del giorno non portò alcuna disillusione per quanto riguarda le caratteristiche naturali. Feci un giro intorno alla cittadina e scoprii che da ogni lato si affacciava su una discesa ripida, spesso a strapiombo, tranne che in un punto, in cui una lingua di terra la univa alle montagne che si innalzavano alle sue spalle. In alcuni punti il muro di cinta corre sull'orlo di un precipizio e molte costruzioni folli, a strapiombo, sembrano pronte a cadere nell'abisso. I panorami sono magnifici, sia che si guardi giù, lungo la valle, fino alla riva rigogliosa, o, in direzione opposta, fino alle grandi cime che, in questo punto, il più stretto della Calabria, separano il mar Ionio dal Tirreno. Ora potevo osservare i burroni che, al crepuscolo, si erano vagamente mostrati su entrambi i lati della montagna: erano profondi e stretti, scoscesi, selvaggi, spogli. Entrambi, quando le nevi si sciogliono, diventano il letto di un torrente furioso. I due corsi d'acqua si uniscono sotto per formare il fiume della valle. In quella stagione c'era solo un semplice rigagnolo d'acqua su un fondo marrone secco e desertico. Dove la ripidezza della discesa non lo rendeva impossibile, erano stati piantati ulivi ai lati della montagna. Il cactus si aggrappava ovunque rigoglioso su terreni duri e asciutti, rendendo pittoreschi molti muri e spelonche. I fichi e le viti occupavano punti più favorevoli e i giardini delle case più ricche erano spesso abbelliti da una nobile palma.

(1)Gissing si riferisce all'intenso sciamismo sismico che colpì l'area dello stretto di Messina e la Calabria meridionale, e che culminò con 5 forti scosse, tra il 5 febbraio e il 28 marzo 1783. I danni furono incalcolabili e si stima che tra Calabria e Sicilia morirono intorno alle 50.000 persone.

(2)Roberto d'Altavilla, detto il Guiscardo, l'Astuto (Hauteville-la-Guichard, 1015 circa - Cefalonia, 17 luglio 1085), fu un condottiero normanno. Nel 1059 fu investito da papa Niccolò II del titolo di Duca di Puglia e Calabria e Signore di Sicilia.

(3)Niceforo Foca (Cappadocia, 912 circa - Costantinopoli, 11 dicembre 969) fu generale e poi imperatore bizantino (963 - 969).

## CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



Nella prima cartolina il tram sferraglia su Corso Mazzini passando accanto ad un negozio di profumeria; nella seconda cartolina la fontana oggi allocata a Santa Caterina accanto alla tram-  
via in una Piazza Roma allora ampia e libera dal traffico e dalle automobili.